



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA

2014 | 2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 1.28 - Partenariati tra esperti  
scientifici e pescatori**

**Art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014**

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	06 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

## INDICE

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....	4
1.3 Criteri di ammissibilità .....	5
1.4 Interventi ammissibili .....	5
<b>2. Categorie di spesa ammissibili .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....</b>	<b>7</b>
<b>4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Documentazione specifica richiesta per la misura.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Localizzazione.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Criteri di selezione.....</b>	<b>10</b>
<b>8. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>11</b>

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a “titolarità” e a “regia”.

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 28
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.28 – Partenariati fra esperti scientifici e pescatori - art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, sostenendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;</li> <li>b) le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a).</li> <li>c) le attività di cui alla lettera b) possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.</li> </ul>
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Pescatori, Organizzazioni di pescatori, Organismi di diritto pubblico, Organizzazioni non governative, FLAG.
Cambiamenti climatici	-

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Il partenariato rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per il rafforzamento della coesione tra i soggetti che fanno parte del mondo produttivo della pesca e le istituzioni scientifiche esterne, che possono contribuire alla diffusione e all'introduzione delle conoscenze e delle buone pratiche, ed è finalizzato al miglioramento della competitività delle PMI per agevolare gli scambi di informazioni sulle aree di pesca in un'ottica di intersectorialità, in linea con gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Ulteriore obiettivo della creazione dei partenariati, come forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti, è quello di partecipare attivamente a tutte le fasi dell'operazione, essendone promotori in base ad uno specifico fabbisogno/interesse.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Amministrazioni pubbliche
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

  

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Pescatori
Organizzazioni di pescatori
Organismi di diritto pubblico
Organizzazioni non governative
FLAG
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo:

- la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;
- le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla precedente lettera a).

Fra le attività di cui al punto b) si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.

## 2. Categorie di spesa ammissibili

---

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, per la creazione di reti, accordi o associazioni);
- costi connessi all'attività di progetto (ad esempio, raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- studi/indagini/analisi preliminari;
- spese per la costituzione del partenariato, ivi incluse le ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

### 3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di attrezzature non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di attrezzature usate, fatto salvo quanto previsto dalle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*, in tema di *“Acquisto di materiale usato”*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);

- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo, tra gli altri, i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

## **4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

---

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;

- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se una imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **5. Documentazione specifica richiesta per la misura**

---

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## **6. Localizzazione**

---

In merito alle indicazioni fornite da codesta amministrazione circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;

- quadro normativo per la difesa del suolo;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le aree naturali protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, negli Avvisi Pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

## 7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ				
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS			

  

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, se diversi da organismi di diritto	C=0 NO C=1 SI		
T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, se diversi da organismo pubblico	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede un maggior numero di pescatori in caso di domanda collettiva	C=0 N=1 C=1 N max		
O2	Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti	C=0 N=1 C=1 N max		
O3	L'operazione prevede iniziative volte alla creazione di reti tra esperti scientifici e pescatori	C=0 NO C=1 SI		
O4	L'operazione prevede iniziative volte alla creazione di accordi di partenariato o di associazioni tra esperti scientifici e pescatori	C=0 NO C=1 SI		

O5	L'operazione prevede iniziative di divulgazione (seminari, sito internet, animazione, pubblicazione dei risultati)	C=0 NO C=1 SI		
O6	L'operazione ricade in un'area che è stata oggetto di un Piano di Gestione approvato	C=0 NO C=1 SI		
O7	L'operazione prevede iniziative volte alla creazione di poli tecnologici o strutture tecniche dedicate allo studio di particolari ambiti produttivi, sia a valenza territoriale, sia per gruppi di specie, in grado di approfondire le problematiche di tali ambiti	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>1</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

<sup>1</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 <sup>2</sup> : possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- si applica la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- si applica la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- si applica la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

<sup>2</sup> Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.